

SCHEMA DI DELIBERAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Lissone è titolare del 10,142% del capitale sociale di Gelsia S.r.l., del 11,316% del capitale sociale di RetiPiù S.r.l. e del 7,099% del capitale sociale di Gelsia Ambiente S.r.l.;
- le società Gelsia S.r.l., RetiPiù S.r.l. e Gelsia Ambiente S.r.l. sono controllate da Ambiente Energia e Brianza S.p.A. (di seguito "AEB").

Considerato che:

- AEB ha avviato un percorso di razionalizzazione della *governance* del proprio gruppo ("Gruppo AEB" o "Gruppo") diretto, in particolare, a semplificare gli attuali assetti della compagine sociale;
- attualmente la configurazione societaria vede la presenza dei soci pubblici divisa su tre livelli, come segue:
 - alcuni comuni sono soci direttamente ed esclusivamente di AEB;
 - alcuni comuni sono soci direttamente di AEB nonché di una o più società operative del Gruppo (Gelsia S.r.l., Gelsia Ambiente S.r.l. e RetiPiù S.r.l.);
 - alcuni comuni sono soci direttamente ed esclusivamente di una o più società operative del Gruppo.

Ritenuto che:

- al fine di consentire al Gruppo AEB di disporre di una più funzionale struttura di *governance* accentrata su un unico livello, risulta opportuno che i soci di Gelsia S.r.l., Gelsia Ambiente S.r.l. e RetiPiù S.r.l. valutino la possibilità di conferire le proprie partecipazioni in AEB;
- il conferimento di cui sopra consentirebbe di superare la divisione di livello dei soci pubblici, accentrando la *governance* del Gruppo in AEB in modo da garantire unitarietà degli indirizzi strategici e industriali e svolgere attività di controllo delle società operative sottostanti, rendendo altresì più efficaci e incisive le scelte strategiche nonché ottimizzando la catena di creazione del valore.

Ritenuto ancora che:

- il D.Lgs. 19/8/16, n. 175, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, contiene un'ampia disciplina in materia di sottoscrizione, acquisto e cessione di partecipazioni sociali da parte delle pubbliche amministrazioni;
- stante la natura pubblicistica dei soggetti coinvolti in tali operazioni, per il compimento delle stesse il legislatore è venuto a imporre l'espletamento di procedimenti amministrativi implicanti il rispetto di una pluralità di condizioni volte a garantire i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'attività amministrativa, la cui disciplina è rinvenibile, in via principale, per quanto qui d'interesse, nell'art. 5, D.Lgs. n. 175/16, che sancisce il generale onere di motivazione analitica, e nel successivo art. 8 (acquisto di partecipazioni in società già costituite) del decreto stesso;
- il procedimento comune alle diverse fattispecie della costituzione e dell'acquisto delle partecipazioni sociali da parte delle pubbliche amministrazioni (artt. 7 e 8, D.Lgs. n. 175/16) prevede un onere di motivazione analitica e un obbligo di trasmissione della delibera motivata alla Corte dei conti e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la cui dettagliata disciplina è contenuta nell'art. 5, D.Lgs. n. 175/16, il quale dispone, nel testo modificato dall'art. 6, D.lgs. n. 100/17, quanto segue:

«1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.

3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi».

Atteso che queste sinergie organizzative, coniugate con il rafforzamento della posizione di controllo di AEB, si tradurranno in miglioramenti della struttura dei costi gestionali derivanti principalmente:

- dalla gestione unitaria della governance, riducendo i tempi decisionali e così da permettere una maggior incisività delle scelte industriali e un efficientamento delle procedure a esse connesse, nonché un contenimento dei costi operativi per la gestione degli organi di amministrazione, in quanto nelle società operative gli stessi dedicheranno tutto il loro impegno allo sviluppo dei singoli business, una volta ricevute le linee di indirizzo dalla capogruppo;
- dalla costituzione di una capogruppo che controlla le società operative, così da consolidare la struttura patrimoniale del Gruppo, accrescendone contestualmente il merito creditizio nei confronti del sistema bancario, semplificando le procedure di accesso ai finanziamenti e migliorandone le condizioni con possibili benefici in termini finanziari;
- dalla nuova conformazione del Gruppo, che semplifica eventuali operazioni di crescita per linee esterne

facilitando le attività straordinarie connesse e riducendone anche i costi.

Considerato ancora che:

- l'operazione di cui sopra potrà essere realizzata mediante la deliberazione, da parte di AEB, di un aumento di capitale riservato ai soci pubblici delle società operative, che lo sottoscriveranno conferendo le partecipazioni detenute nelle stesse;
- ai sensi dell'articolo 2440 del Codice Civile, il valore di conferimento sarà determinato, ai sensi dell'art. 2343-ter c.c., sulla base del valore risultante da una valutazione riferita a una data precedente di non oltre 6 (sei) mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, predisposta da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento, dalla società e dai soci che esercitano il controllo sul conferente o sulla società medesima;
- con delibera di Consiglio comunale n. 53 del 27/12/18, il Comune di Seregno, socio di controllo di AEB, ha già approvato le linee generali dell'operazione sopra descritta;
- questo Comune, in quanto titolare di partecipazioni in Gelsia S.r.l., in Gelsia Ambiente S.r.l. e in RetiPiù S.r.l., è interessato all'operazione;
- il processo di razionalizzazione delle partecipazioni di cui sopra determinerà l'accentramento delle stesse in AEB;
- AEB è la società capogruppo, pertanto la partecipazione azionaria diretta di questo Comune consentirà di partecipare ai risultati consolidati del Gruppo e alle scelte strategiche e industriali;
- l'adesione di questo Comune al processo di razionalizzazione delle partecipazioni si rivela, quindi, conveniente dal punto di vista economico in quanto, migliorando la gestione del Gruppo, ne aumenta il valore, consolidando e rafforzando la posizione patrimoniale e finanziaria dello stesso a un tempo, facilitando l'acquisizione di risorse da destinare agli investimenti e allo sviluppo;
- sul piano finanziario, la sottoscrizione dell'aumento di capitale, avendo ad oggetto un conferimento di beni in natura, non determinerà l'impiego di risorse finanziarie ed è, dunque, sostenibile sotto tale profilo;

- le attività in cui opera il Gruppo AEB sono qualificabili come servizi di interesse generale, e come tali pienamente rientranti tra le finalità istituzionali di cui all'art. 4, D.lgs. n. 175/16. Per tali ragioni il processo di razionalizzazione di cui al presente atto si rende necessario anche per il perseguimento delle finalità istituzionali di questo Ente;
- il processo di razionalizzazione di cui al presente atto si ritiene compatibile - oltre che con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese - anche con il principio di economicità dell'azione amministrativa (nel senso che consente di perseguire gli obiettivi dell'Ente con il minor dispendio di mezzi e risorse) nonché con il principio di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa (in quanto permette di conseguire un miglioramento organizzativo e, per l'effetto, di erogazione dei servizi, sulla scorta delle risorse a disposizione di questo Ente);
- la citata deliberazione n. 53 del 27.12.2018 con la quale il Comune di Seregno ha approvato l'operazione di ricognizione societaria prevede la necessità di modificare gli Statuti delle società del gruppo: Gelsia, Gelsia Ambiente e RetiPiù, come risulta dai documenti allegati "Testo definitivo statuto" e dal documento comparativo "Prospetto di raffronto statuti" allegati al presente provvedimento quali sue parti integranti e sostanziali rispettivamente sotto le lettere "A", "B" e "C".

Verificata la competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000 per gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

Preso atto parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, espresso ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e contabile, dal Dirigente del Settore Finanze e Bilancio;

Atteso che la votazione, in forma palese, per mezzo di sistemi elettronici ha prodotto il seguente esito:

Consiglieri presenti

Consiglieri votanti

Voti favorevoli

Voti contrari
Astenuiti

D E L I B E R A

1. DI DARE ATTO che le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. DI APPROVARE l'operazione di razionalizzazione delle partecipazioni del Gruppo AEB mediante aumento di capitale sociale in Ambiente Energia Brianza S.p.A. riservato ai soci pubblici delle società operative (Gelsia S.r.l., Gelsia Ambiente S.r.l. e RetiPiù S.r.l.) da liberare mediante conferimento nella stessa delle partecipazioni detenute da questo Comune in Gelsia S.r.l., in Gelsia Ambiente S.r.l. ed in RetiPiù S.r.l.
3. DI APPROVARE le modifiche agli Statuti delle società partecipate Gelsia, Gelsia Ambiente e RetiPiù nel senso testuale come risultante dai documenti allegati al presente provvedimento quali sue parti integranti e sostanziali rispettivamente sotto le lettere "A", "B" e "C".
4. DI DARE MANDATO al Sindaco di votare favorevolmente nelle assemblee di Gelsia, Gelsia Ambiente e RetiPiù, fornendo istruzioni in tal senso ai soggetti eventualmente delegati.
5. DI DARE ATTO che lo schema della presente deliberazione è stato sottoposto, dal giorno [●] al giorno [●] a consultazione pubblica mediante pubblicazione sul sito internet del Comune per un periodo di 10 giorni, così come previsto dall'art. 5, c. 2, D.lgs. n. 175/16.
6. DI DISPORRE, in conformità a quanto previsto dall'art. 5, c. 3, D.lgs. n. 175/16, l'invio della presente deliberazione alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 21-bis, l. n. 287/90.
7. DI DARE MANDATO al Dirigente del Settore Finanze e Bilancio di sottoscrivere tutti gli atti esecutivi dell'aumento di capitale ed eseguire tutte le attività necessarie in tal senso.